

**Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.**

**Art. 32**

*(Sistemazioni idraulico-forestali)*

- 1.** Gli interventi e le opere di sistemazione idraulico-forestali in area montana sono realizzati mediante la combinazione di interventi che interessano i versanti e i corsi d'acqua, finalizzati alla conservazione della stabilità dei terreni soggetti a processi erosivi.
- 2.** Gli interventi e le opere di cui al comma 1 si concretizzano nell'esecuzione delle seguenti attività:
  - a)** interventi, estensivi e intensivi, di conservazione del territorio, finalizzati alla protezione e al ripristino dei versanti, che privilegino l'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica;
  - b)** interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a);
  - c)** interventi di manutenzione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a) e b);
  - d)** realizzazione di nuove opere strettamente connesse alle finalità conservative del territorio, incluse le opere paravalanghe e la viabilità di servizio.